



TRIBUNALE DI CATANZARO

Settore Procedure Concorsuali

Procedimento di accordo di composizione della crisi ex L. n. 3/2012 – n.
1/2020 v.g.

Il Giudice delegato, dr.ssa Song Damiani,
letti gli atti ed esaminata la documentazione allegata;
ha emesso il seguente

DECRETO

Nel procedimento iscritto al n. 1/2020 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno 2017, trattenuto in decisione in data 17 novembre 2020 come risulta dal verbale dell'udienza dell'11.11.2020 in atti e avente ad oggetto: omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Scarfone Luciano Raffaele, nato a Catanzaro il 13.12.1953 (c.f. SCRRFL53T13C352Q), e Arena Concetta, nata a Catanzaro il 30.11.1955 (c.f. RNACCT55S70C352B), coniugi ed entrambi residenti in Catanzaro Viale Crotone n. 166 G e H

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 9.03.2020, i ricorrenti Scarfone Luciano Raffaele e Arena Concetta, coniugi in regime patrimoniale di separazione dei beni, depositavano proposta di accordo, ai sensi degli artt. 7 e seguenti L. n. 3/2012, elaborata con l'ausilio dell'avv. Roberta Capri, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. *ratione temporis* a seguito di sostituzione del professionista precedentemente nominato nel procedimento n. 1140/2017 v.g., e la prescritta documentazione tra cui la relazione con cui



detto professionista ha attestato la completezza e l'attendibilità della documentazione medesima.

Facevano presente che la situazione di sovraindebitamento era riconducibile alla crisi dell'attività commerciale di vendita di mobili e arredamenti svolta dallo Scarfone sin dal 1976 probabilmente dovuta alla concorrenza di punti vendita a basso costo nei centri commerciali e comunque alla crisi economica generale dell'ultimo decennio.

L'Arena prestava fidejussioni in favore dell'attività imprenditoriale del marito grazie al proprio patrimonio immobiliare.

Entrambi poi prestavano fidejussione per l'attività commerciale intrapresa dalle figlie "Scarfone & figli s.r.l.", società di cui lo Scarfone è amministratore unico e socio al 70%, che attualmente non risulta essere decollata.

Dopo diversi rinvii dovuti a richiesta di chiarimenti (v. decreti del 10.0.2020; del 18.06.2020; del 28.10.2020) e le conseguenti relazioni a chiarimenti e integrazioni documentali, alla udienza del 10.11.2020, fissata con decreto ai sensi dell'art. 10 l.cit., per l'omologazione dell'accordo, il comune di Catanzaro si opponeva all'omologazione e chiedeva la nomina di un CTU al fine di congruere le parcelle emesse dall'avv. [REDACTED] nei confronti dei ricorrenti per l'attività professionale svolta in loro favore.

All'esito dell'udienza il Tribunale si riservava di decidere.

* * *

Premesso che l'istanza di nomina di un consulente tecnico avanzata dal comune di Catanzaro non è compatibile con il presente procedimento che vede già un professionista nominato al fine di verificare l'esistenza dei crediti e il loro ammontare e considerato che l'attività professionale risulta effettivamente svolta e le parcelle accettate dai ricorrenti;

Accertata in capo ai ricorrenti la sussistenza dei presupposti di ammissibilità di cui all'art. 7, comma 2, lett. a), b) e c) L. n. 3/2012 e verificata l'assenza di atti in frode ai creditori nonché la completezza della documentazione



depositata a corredo della proposta ex art. 9, come attestati dal professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C. nella relazione del 9.03.2020;

letta la relazione del professionista in ordine alla fattibilità dell'accordo, anche successivamente alla integrazione del 16.10.2020;

condivise le argomentazioni svolte dall'O.C.C. nelle relazioni a chiarimenti depositate (v. relazione del 18.06.2020 e del 16.10.2020);

vista la relazione sui consensi ex art.12 depositata in data 15.09.2020, tenuto conto delle considerazioni ivi espresse in ordine alla mancata o tardiva dichiarazione espressa da alcuni creditori, e verificato che è stata raggiunta la percentuale richiesta in quanto ha espresso parere favorevole il maggior creditore, av [redacted] che ha rinunciato al privilegio previsto ex art. 2751 bis n. 2 c.c., creditrice complessivamente per € 942.476,85 su una complessiva debitoria di € 1.351.561,78 (v. relazione citata);

riportati, per completezza, di seguito i termini e le modalità di pagamento di cui all'accordo:

Piano che prevede la soddisfazione di tutti i creditori al 5% (secondo lo schema indicato nella proposta ovvero per il Ricorrente Scarfone :

CREDITORI IMPORTO

- 1) Avv [redacted] (parcelle professionali) €. 24.245,97
- 2) [redacted] €. 4.611,59
- 3) [redacted] €. 320,28
- 4) [redacted] €. 468,75
- 5) [redacted] €. 316,32
- 6) [redacted] €. 569,59
- 7) [redacted] €. 1.435,07
- 8) [redacted] €. 251,35

TOTALE DEBITI RICORRENTE € 32.218,92

e per il Ricorrente 2 Arena

CREDITORI IMPORTO



- 1) Avv. [REDACTED] (parcelle professionali) € 22.877,87
- 2) [REDACTED] € 3.106,82
- 3) [REDACTED] € 1.722,34
- 4) [REDACTED] € 468,75
- 5) [REDACTED] € 316,32
- 6) [REDACTED] € 12,50
- 7) [REDACTED] € 569,60
- 8) [REDACTED] € 4.552,39

TOTALE DEBITI RICORRENTE € 33.626,59

entro 30 giorni dall'omologa dell'accordo utilizzando le seguenti somme : - € 25.737,08 attualmente depositate sul libretto acceso nella procedura esecutiva immobiliare RG. 174/15, in virtù del pagamento dei canoni di locazione versati, € 25.737,08 secondo il rendiconto depositato dal Custode in data 04.02.20, per come integrato al 09.03.20, salvo aggiunte per i mesi a venire. - € 40.138,43 offerti come finanza esterna dalle figlie dei ricorrenti, Sigg.re [REDACTED] che mettono a disposizione dei propri genitori i loro risparmi e che pertanto intervengono nel predetto piano in qualità di assuntori per la quota di € 20.069,22 cadauna. Le somme saranno corrisposte in un'unica soluzione nel rispetto delle gerarchie dei crediti, sebbene, l'unico credito in prededuzione è il compenso del Gestore della Crisi pari ad € 5.000,00 e che in ogni caso, i ricorrenti prevedono un'esecuzione temporale di 30 gg solo con riguardo al fatto che una parte delle somme destinate al piano sono attualmente vincolate nel libretto della proc. es. 147/2015, considerando pertanto un lasso di tempo pari al massimo un mese in cui lo sblocco delle somme da parte del GE dovrebbe verificarsi. (v. pagg. 16 e 17 relazione O.C.C. all. n. 26 al ricorso depositato il 9.03.2020);

P.Q.M.



Il Tribunale di Catanzaro, pronunciando sulla domanda di dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata da Scarfone Raffaele Luciano e Arena Concetta, iscritto al n. 1/2020 v.g., così provvede:

1. omologa l'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento presentata dai ricorrenti Scarfone Luciano Raffaele, nato a Catanzaro il 13.12.1953 (c.f. SCRRFL53T13C352Q), e Arena Concetta, nata a Catanzaro il 30.11.1955 (c.f. RNACCT55S70C352B), disponendo che i debitori lo adempiano nei tempi e nei modi ivi previsti sotto il controllo dell'avv. Roberta Capri, professionista nominato in sostituzione dell'O.C.C.;
2. nomina liquidatore al fine dello svincolo della somma di € 25.737,08 attualmente depositate sul libretto acceso nella procedura esecutiva immobiliare RG. 174/15 l'avv. Roberta Capri;
3. attribuisce al predetto professionista i poteri di vigilanza e le facoltà di cui all'art. 13 L. n.3/2012 disponendo altresì che riferisca al Giudice l'avvenuta integrale esecuzione dell'accordo;
4. dispone che il presente decreto sia pubblicato sul sito internet del Tribunale di Catanzaro nell'apposita sezione e nel Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. *a cura del Gestore della crisi*.
Catanzaro, 23 novembre 2020

Il Giudice delegato
Dott.ssa Song Damiani

